

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 294 DEL 25/03/2026**

OGGETTO

ADESIONE AL CONTRATTO ULA ORACLE ANNI 2026-2029

RDP/RUP: INCERTI ILENIA

Dirigente: INCERTI ILENIA

Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

considerato che:

- attraverso la L.R. 11/2004 la Regione Emilia Romagna (RER) persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati;
- la Regione ha provveduto a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della L.R. 11/2004 mediante l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività, per facilitare l'interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale, e mediante la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché mediante l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
- la RER inoltre ha adottato modelli e strumenti di governance interistituzionale concepiti per consentire a tutti gli Enti emiliano-romagnoli di disporre dei medesimi vantaggi e opportunità di sviluppo digitale: la Community Network Emilia-Romagna (CNER), istituita ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 11/2004;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 28/03/2024 è stato approvato lo schema di Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna";
- per realizzare e gestire compiutamente gli indicati obiettivi della L.R. 11/2004, in attuazione dell'art. 10 della stessa legge, la RER, con propria delibera 1080/2007, ha costituito la Società "Lepida S.p.A.", ad intero capitale pubblico, con la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico; rappresenta quindi lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici, per i propri Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 127 del 03.12.2009 la Provincia di Reggio Emilia ha aderito alla sottoscrizione di un'azione della società Lepida SpA;

dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 15/11/2018 è stata approvata la trasformazione eterogenea della società Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni", ed è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 scpa nella società Lepida ScpA comprensivo del nuovo Statuto sociale della società incorporante;
- con il medesimo atto si è deliberato di mantenere la partecipazione azionaria in Lepida secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 20 del D.Lgs. 175/2016 in quanto a seguito

della fusione per incorporazione e relativa trasformazione la società avrebbe continuato a svolgere attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente comprese tra quelle consentite di cui all'art.4 c.2 lett.a) b) d) ed e) del Dlgs175/2016 e pertanto qualificata come strettamente necessaria per la Provincia di Reggio Emilia;

- gli effetti della trasformazione sono decorsi dal 01 gennaio 2019 e da tale data la ragione sociale è la seguente: Lepida ScpA - via della Liberazione, 15 - 40128 BO - P. IVA/C.F. 02770891204;
- ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, come previsto dall'art. 4.7 dello Statuto di Lepida ScpA, i soci soci hanno inteso disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida ScpA, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni dettate dalla convenzione-quadro approvata con Delibera di Consiglio n. 2/2024;
- la RER inoltre, ha presentato per sé e per tutti i soci che operano nei confronti di Lepida ScpA, la domanda di iscrizione all'Elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a società in house e la Provincia di Reggio Emilia ha delegato il RASA della Regione a richiedere tale l'iscrizione con Decreto del Presidente della Provincia n. 210 del 12/12/2017;
- l'iscrizione, di cui al punto 4 della Linea Guida Anac n. 7, è stata perfezionata come da comunicazione Pec del 11/06/2018 Pg 86312 della Regione;

considerato inoltre che:

- il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici ha tra le proprie funzioni quella di garantire l'aggiornamento e il buon funzionamento dei software necessari per il regolare svolgimento delle attività degli uffici della Provincia e per perseguire tale obiettivo è indispensabile disporre di licenze *Oracle*, che consentono di mantenere funzionanti ed aggiornati i principali sistemi informativi in uso nell'Ente erogati in modalità *IaaS* da Lepida Scpa;
- con Determina n. 300 del 01/04/2014 la Provincia ha aderito al contratto PAH-ULA Oracle sottoscritto da Lepida S.p.A. con *Oracle* e ha rinnovato tale adesione con successive determinazioni, attribuendosi la garanzia, quale Ente Socio, dell'installazione di un'ampissima gamma di prodotti di Oracle, corrispondente a quanto serve all'Ente, con relativa manutenzione;
- il contratto in vigore è scaduto il 28/02/2026 e occorre procedere con l'adesione ad un nuovo contratto;
- con pec prot. 6006/2026 del 02/03/2026, Lepida ScpA ha inviato l'Offerta "Adesione Contratto ULA Oracle Anni 2026-2029" per i programmi Oracle utilizzati nell'Ente, che possono essere utilizzati per un numero illimitato (Unlimited Deployment) di Processori, a decorrere dal 28/02/2026 sino al 27/02/2029. Tale offerta è pari a € 14.398,67 annuali, Iva esente ai sensi dell'art.10, co. 2 del DPR 633/1972, avendo l'Ente attestato il possesso del requisito soggettivo;
- si dichiara che trattandosi di rinnovo per l'utilizzo e la manutenzione evolutiva di licenze d'uso proprietarie, non è in alcun modo possibile erogare il servizio con risorse interne all'Ente;

preso atto che:

- come disposto dall’art. 7 del D.Lgs.36/2023 “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” e “In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici” ovvero le stazioni appaltanti possono effettuare una valutazione comparativa dei servizi forniti in house dalla società con quelli reperibili sul mercato attraverso Consip o gli altri soggetti aggregatori;
- Lepida ha ottenuto da Oracle Italia la disponibilità di una soluzione di *Unlimited Deployment* non presente a listino pubblico, concessa tramite approvazione specifica, che permette l’utilizzo illimitato dei prodotti da parte di Lepida e di tutti i Soci su un numero illimitato di processori per l’intera durata contrattuale, aprendo così anche all’Ente possibilità di ulteriori implementazioni, sia in termini di esigenze prestazionali, sia per evoluzioni funzionali;
- verificato che allo stato attuale non sono presenti convenzioni stipulate dalla centrale di acquisto regionale Intercent-ER ed invece è presente la convenzione “Licenze software multibrand 7 – Lotto 1 ” in Consip, che non prevede però la fornitura *Unlimited Deployment*, come sopra descritta, quindi ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, non offre un servizio con le medesime caratteristiche offerte da Lepida;
- l’Ente ha migrato nei datacenter regionali di Lepida tutta l’infrastruttura informatica in modalità *IaaS* secondo le previsioni di legge e del Piano Triennale per l’informatizzazione (*Obiettivo 6.1 – Migliorare qualità e sicurezza dei servizi digitali attuando la Strategia Cloud Italia – le PA continuano ad applicare il principio cloud first e ad acquisire solo servizi cloud qualificati o adeguati*) ed è pertanto opportuno che il contratto con Oracle sia specificatamente configurato per il funzionamento in tale contesto;

dato atto inoltre che:

- il servizio in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto trattasi di attività principalmente di natura intellettuale, e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e non saranno previsti oneri per la sicurezza ai sensi della Legge n. 123 del 03/08/2007 e della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni e integrazioni considerato quindi che:
- si intende aderire al Contratto ULA Oracle Anni 2026 – 2029, sottoscritto da Lepida SpA, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro, 64 P.IVA 02770891204, per i programmi Oracle utilizzati nell’Ente, che possono essere utilizzati per un numero illimitato (Unlimited Deployment) di Processori a decorrere dal 28/02/2026 sino al 27/02/2029, a fronte di una spesa annuale pari a € 14.398,67 annuali, IVA esente ai sensi dell’art.10, co.2 del DPR 633/1972;

dato atto che :

- la spesa complessiva di € 43.196,01 IVA esente, verrà imputata come segue:

- ✓ € 14.398,67, IVA esente, alla Missione 01 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- ✓ € 14.398,67, IVA esente, alla Missione 01 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2027, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del PEG 2027, con esigibilità anno 2027;
- ✓ € 14.398,67, IVA esente, alla Missione 01 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2028, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del PEG 2028, con esigibilità anno 2028;
- la spesa relativa alla tassa di gara dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto contratto, pari a € 35,00, trova imputazione alla Missione 01, Programma 08, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del Peg 2026 con esigibilità anno 2026;
- per la gestione del contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) ai sensi dell'Art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, è CIG: BAC58F6674;
- il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Ilenia Incerti, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici, che svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.111, comma 2, del Codice stesso;
- lo stesso Dirigente e RUP ha prodotto la Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 16 D.Lgs. 36/2023, allegata al presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione di 1° livello 0108/0002 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di aderire al Contratto ULA Oracle Anni 2026 – 2029, sottoscritto da Lepida ScpA, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro, 64 P.IVA 02770891204, per i programmi Oracle utilizzati nell'Ente, che possono essere utilizzati per un numero illimitato (Unlimited Deployment) di Processori a decorrere dal 28/02/2026 sino al 27/02/2029, a fronte di una spesa annuale pari a € 14.398,67 annuali, IVA esente ai sensi dell'art.10, co. 2 del DPR 633/1972;

di dare atto che la spesa complessiva di € 43.196,01, IVA esente, verrà imputata come segue:

- € 14.398,67, IVA esente, alla Missione 01 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- € 14.398,67, IVA esente, alla Missione 01 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2027, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del PEG 2027, con esigibilità anno 2027;
- € 14.398,67, IVA esente, alla Missione 01 Programma 08 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2028, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del PEG 2028, con esigibilità anno 2028;

di dare atto altresì che la spesa relativa alla tassa di gara dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto contratto, pari a € 35,00, trova imputazione alla Missione 01,

Programma 08, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 1030207006 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 2, del Peg 2026 con esigibilità anno 2026;

di dare atto infine che:

- per la gestione del contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) ai sensi dell'Art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, è CIG: BAC58F6674;
- il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Ilenia Incerti, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici, che svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.111, comma 2, del Codice stesso;

di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

- il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nell'adesione al contratto ULA Oracle per gli anni 2026-2029;
- il contratto è costituito dall'”Offerta Adesione Contratto ULA Oracle Anni 2026 - 2029”, allegata al presente atto e che sarà firmata digitalmente da entrambi gli Enti; parte integrante del contratto sono l'Allegato Tecnico Contratto ULA e le Condizioni Generali di Fornitura pubblicati sul sito di Lepida ScpA (<https://www.lepida.net/contratti-listini>);
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, le modalità di supporto sulle licenze Oracle, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel singolo contratto.

Reggio Emilia, lì 25/03/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici
F.to INCERTI ILENIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Spett.le

**Provincia di Reggio
Emilia**

Corso Garibaldi 59
Reggio Emilia (RE)

c.a.

Servizio Bilancio

Responsabile

U.O. Sistemi Informativi

Dott. ssa Ilenia Incerti

Oggetto : Offerta Economica Adesione Contratto ULA Oracle Anni 2026-2029

Con la presente siamo ad inviarvi l'offerta economica relativa all'adesione al contratto Oracle denominato ULA per i programmi di seguito elencati che possono essere utilizzati per un numero illimitato (*Unlimited Deployment*) di Processori a decorrere dal 28.02.2026 fino al 27.02.2029.

I programmi Unlimited Deployment previsti nel presente contratto sono i seguenti :

- *Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual*
- *Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual*
- *Oracle Partitioning – Processor Perpetual*
- *Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual*
- *Oracle Diagnostics Pack – Processor Perpetual*
- *Oracle Spatial and Graph – Processor Perpetual*
- *Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual*
- *Oracle Advanced Security – Processor Perpetual*



Lepida S.c.p.A. Via della Liberazione 15, 40128 Bologna
T: 051 6338800 | F: 051 4208511 | M: segreteria@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it | www.lepida.net

Numero REA: BO 466017
Capitale Sociale interamente versato € 69.881.000,00
PI/CF e Iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204

- Oracle Multitenant - Processor Perpetual
- Oracle Advanced Compression - Processor Perpetual

Descrizione della Fornitura

Il servizio di cui all'oggetto è erogato secondo quanto definito nelle Condizioni di Fornitura Contratto Oracle ULA, parte integrante della presente ed alle Condizioni Generali di Fornitura pubblicati sul sito di Lepida ScpA.

Condizioni Economiche della Fornitura

Ente	Canone dal 28.02.2026 al 27.02.2027	Canone dal 28.02.2027 al 27.02.2028	Canone dal 28.02.2028 al 27.02.2029
Provincia di Reggio Emilia	€14.398,67	€14.398,67	€14.398,67
Totale Canone annuale	€14.398,67	€14.398,67	€14.398,67

Il costo sopra riportato è relativo al canone annuale da corrispondere per l'intera durata del contratto.



Condizioni di Fornitura

Fatturazione:	Annuale al momento dell'accettazione.
Regime IVA:	Avendo il Socio attestato il possesso del requisito soggettivo. Tutte le fatture verranno emesse in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972.
Pagamento:	60 gg.d.f.
Validità del Contratto :	Il presente contratto ha validità dal 28.02.2026 fino al 27.02.2029 e potrà essere modificato in diminuzione con cadenza quadrimestrale a fine Aprile, fine Agosto e fine Dicembre su richiesta dal Socio, mentre potrà essere modificato in aumento in qualsiasi momento su richiesta del Socio;
Allegati:	Gli Allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA (www.lepida.net), costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Conguaglio consortile:	L'erogazione dei servizi verso il Socio avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all'eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da Lepida per il servizio fornito. Il Socio è tenuto ad attestare il possesso del requisito soggettivo annualmente, sulla base della media del triennio precedente data dal rapporto operazioni imponibili/totale operazioni (imponibili, esenti, escluse). Nel caso di modificazione del requisito soggettivo in capo al Socio, le prestazioni effettuate a partire dall'anno successivo al venir meno dei requisiti dovranno essere assoggettate ad IVA. Il corrispettivo imponibile di tali prestazioni dovrà essere adeguato tenendo conto del minor costo di produzione del servizio a seguito della detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
Varie:	In conformità con quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti a rivalutazioni ISTAT e tutti i costi sono in Euro.



Con l'accettazione sotto forma di corrispondenza della presente Offerta Economica l'Ente dichiara di aver preso visione ed accettare le Condizioni Generali di Fornitura pubblicate sul sito di Lepida ScpA <https://www.lepida.net/contratti-listini/condizioni-fornitura>, e verifica se l'esecuzione delle attività di cui al Contratto in oggetto comporti o meno il trattamento di dati personali da parte di Lepida ScpA per conto dell'Ente.

Nomina a Responsabile del Trattamento

Per effetto del perfezionamento del Contratto, giusta accettazione della presente Offerta, l'Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR Lepida ScpA Responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei Trattamenti dei dati personali necessari all'adempimento dei servizi oggetto del Contratto.

A tal fine, si intende vigente tra le parti, ed altresì accettato dal Cliente, l'“Accordo per il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016 - GDPR tra Cliente e Lepida ScpA” (Accordo) allegato alla presente Offerta e da intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto perfezionato (ALLEGATO A). Qualora si rendesse necessario in ragione della specifica tipologia di servizio, il Cliente/Ente, ferma restando la facoltà di utilizzare un proprio modello di designazione, si impegna a scaricare e sottoscrivere il medesimo Accordo, disponibile anche sul sito di Lepida ScpA <https://www.lepida.net/contratti-listini/trattamento-dei-dati-personali> unitamente all'Allegato 2 “Ambito di trattamento” da ritrasmettere entrambi, all'atto della stipula, all'indirizzo pec segreteria@pec.lepida.it e accounting@lepida.it.

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali il riferimento è Giulia Angeli (Responsabile Accounting di Lepida ScpA) cell. 338 1172018, e-mail: accounting@lepida.it.

Restando a vostra completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Raphael Frieri
(f.to digitalmente)



ALLEGATO A

Accordo per il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016 - GDPR tra Socio/Ente e Lepida ScpA

Premesse

(A) Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto/convenzione siglato/a tra il Socio/Ente e LepidaScpA, designata Responsabile (o sub Responsabile) del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate, dell' Allegato 1: Glossario e dell'Allegato 2 Ambito di trattamento.

Ai sensi dell'art. 28.1 del Regolamento (UE) 2016/679 e nei limiti delle attività di cui allo specifico rapporto contrattuale in essere, il Socio/Ente dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni commerciali e tecniche prima dell'avvio delle attività oggetto di contratto, incluse quelle sul ricorso a responsabili e/o sub responsabili del trattamento.

L'informativa sul trattamento dei dati personali per i Soci-Enti di Lepida è consultabile in calce alle Condizioni Generali di Fornitura sul sito istituzionale di Lepida ScpA <https://www.lepida.net/contratti-listini/condizioni-fornitura>

In conseguenza di quanto sopra, il Socio/Ente ha accettato i prodotti/servizi oggetto di contratto nello stato nel quale si trovano al momento della sottoscrizione del Contratto/Convenzione.

Nell'ambito del Contratto/Convenzione, il Socio opera in qualità di Titolare del trattamento di dati personali; Lepida ScpA, limitatamente ai trattamenti delegati dal contratto ex art. 28 GDPR, opera quale Responsabile del trattamento o sub-responsabile.

Quando il Socio, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile, richiede a Lepida di trattare dati personali in qualità di Responsabile del trattamento o di sub Responsabile, verifica preventivamente di avere il titolo per comunicare i dati a Lepida ScpA, operando in forza di un' idonea base giuridica ex artt. 6 e 9 del Regolamento - GDPR.

Nello specifico, i trattamenti oggetto di delega sono quelli indicati nella documentazione contrattuale.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:



1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Le finalità sono specificate nell'Allegato 2.

1.2 Categorie di dati personali trattati:

Le categorie sono specificate in ciascun punto contenuto nell'Allegato 2.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente Titolare del trattamento

2.1 Il responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente Titolare garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione della Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente, dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.5 nel caso in cui il responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della Autorità di controllo, un registro dei trattamenti dei dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.



2.5 Il responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.6 Nel caso in cui l'obbligazione diretta e principale del Contratto/Convenzione sia rappresentata dal trattamento di dati personali, Lepida assume il ruolo di Responsabile del trattamento - art. 28 Reg. UE 679/2016 - limitatamente alla conduzione funzionale ed operativa dei sistemi/servizi oggetto di affidamento, salve specifiche pattuizioni contrattuali che dovranno risultare per iscritto. Lepida si asterrà rigorosamente da qualsiasi modifica delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali definite dal Titolare del trattamento, operando esclusivamente sulla base di istruzioni documentate di quest'ultimo.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dall'Ente, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 L'Ente attribuisce al responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*".

3.5 Il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e alla valutazione delle garanzie che il responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid nella circolare n. 2/2017¹. Il responsabile attesta, altresì, l'adozione di adeguate misure fisiche di sicurezza volte a garantire il controllo degli accessi fisici onde impedire l'ingresso a persone non autorizzate e per garantire un adeguato grado di protezione del patrimonio informatico e documentale da eventi di origine naturale o dolosa che possano minare l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei dati (ambienti di lavoro ed ambienti tecnologici quali data center, nodi di rete, infrastrutture ed impianti).

3.7 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

¹ <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>



4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e che, in particolare, non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.



6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Con l'accettazione dell'offerta e la sottoscrizione di questo accordo, il Socio/Ente è informato, ad ogni effetto di legge, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di erogazione del servizio. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il responsabile del trattamento è sin d'ora autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare Committente, ed aggiorna tempestivamente, un prospetto riassuntivo delle designazioni di sub responsabili effettuate, fornendo al titolare le informazioni necessarie per consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE;
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE;
- c) il sub-responsabile sia appaltatore o partner del responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del responsabile del trattamento;
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra responsabile e sub-responsabile recante adeguate istruzioni ex art. 28.3 GDPR.

7.3 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

7.4 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.5 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del



trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.6 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente Titolare non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- d) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza,



se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole, qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità al par.1 del presente articolo e il rispetto



delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;

iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

12. Durata

12.1 Il presente Atto di designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle parti ed è condizionato, per oggetto e durata, al rapporto contrattuale/convenzionale in corso tra il titolare del trattamento e Lepida ScpA e, comunque, alla fruizione dei servizi specificamente indicati nell'Allegato 2, e si intenderà revocato di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. La nomina si intende, comunque, estesa ad eventuali future proroghe e/o rinnovi di contratti, aventi ad oggetto le medesime o ulteriori attività che comportino un trattamento di dati personali analoghi da parte del responsabile del trattamento in nome e per conto del titolare. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto/convenzione, il responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

13. Disposizioni dei dati al termine delle prestazioni contrattuali

13.1 Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il responsabile del trattamento, a discrezione del titolare del trattamento sarà tenuto, in ragione della tipologia di trattamento e dei sistemi informativi utilizzati, a:

- restituire al titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento;
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del titolare del trattamento. I costi per la restituzione o cancellazione sono a carico dello stesso responsabile.

Finché i dati non sono restituiti o cancellati, il responsabile del trattamento continua ad assicurare l'integrità e la protezione dei dati trattati in ragione delle attività contrattuali, continuando ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.



14. Richieste di divulgazione dei dati personali per finalità di indagini e difensive provenienti da terze parti

14.1 Se non vietato dalla Normativa Applicabile, il responsabile informa tempestivamente il titolare, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto:

(i) da qualsiasi autorità di regolamentazione o di vigilanza, comprese le Autorità per la protezione dei dati personali;

(ii) da qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge Applicabile, e fornisce la dovuta assistenza al titolare per garantire il riscontro a tali comunicazioni o reclami nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili;

(iii) dalle Autorità Giudiziarie e dalle Autorità di Polizia Giudiziaria nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica, relativamente a richieste di estrazione di informazioni e dati dai sistemi informativi nella propria disponibilità. A tal fine, il titolare del trattamento si impegna a fornire la necessaria collaborazione al responsabile per favorire il riscontro a tali istanze.

15. Responsabilità e manleve

15.1 Il responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

15.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Il Titolare del Trattamento

Ente Socio

Il Responsabile del Trattamento

per **Lepida ScpA**
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Raphael Frieri
(f.to digitalmente)



Allegato 1 - GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e dell’EDPB (European data protection Board);

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del titolare o di un suo responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.



ALLEGATO 2 Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Il presente Allegato costituisce parte integrante dell'Atto di designazione della società Lepida ScpA quale Responsabile del trattamento da parte del Titolare/Ente con riferimento al contratto per l'affidamento dei servizi _____ e definisce, in particolare:

Finalità del Trattamento

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Erogazione di prestazioni sanitarie
- Finalità amministrative connesse alla cura dei pazienti (es.: accettazione, prenotazione, pagamento ticket.)
- Fornitura di beni e/o servizi
- Marketing
- Profilazione
- Erogazione di servizi di manutenzione IT
- Altro (specificare)

Categorie degli interessati

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Pazienti
- Dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri
- collaboratori
- Clienti
- Consulenti
- Fornitori
- Cittadini utenti
- Altro (specificare)

Tipologie di Dati personali da trattare

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- dati anagrafici di pazienti
- dati anagrafici di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- dati anagrafici di familiari, se presenti, detrazioni di figli/coniuge a carico e assegni nucleo familiare
- dati relativi allo stato di salute dei pazienti
- dati relativi allo stato di salute di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori (disabilità, certificati medici, certificati di gravidanza)
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- appartenenza sindacale
- permessi di soggiorno
- dati retributivi



- dati anagrafici dei fornitori
- abitudini di consumo
- geolocalizzazione
- dati giudiziari (relativi a condanne penali e reati)
- dati multimediali
- opinioni politiche
- altri dati (specificare)

FRF/ga vers.0 del 25.02.2026



AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI PER IL PERSONALE COINVOLTO NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO A:

LEPIDA, P.IVA: 02770891204

ACQUISTO DIRETTO

SOGGETTO ATTUATORE Provincia di Reggio Emilia

DIRIGENTE e RUP: Incerti Ilenia

CIG: BAC58F6674

La sottoscritta INCERTI ILENIA, nata a Reggio Emilia (RE) il 10/10/1972 C.F. NCRLNI72R50H223T,
indirizzo e-mail: i.incerti@provincia.re.it tel. 3666680530

Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici, coinvolta in qualità di: DIRIGENTE e RUP nella presente procedura

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

¹ Come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), il personale (sia interno che esterno all'Amministrazione/Stazione appaltante) direttamente coinvolto nelle specifiche fasi di una procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) (es. RUP, membri del seggio di gara, membri dei comitati/commissioni di valutazione, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, ecc...) è tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità.

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto del presente affidamento diretto. In particolare, dichiara di non trovarsi in una delle seguenti circostanze in cui si presume un conflitto di interessi, anche potenziale:
 - partecipazione diretta o indiretta all'interno del capitale sociale dei soggetti partecipanti, di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di società, enti o associazioni, anche non riconosciute, direttamente controllate dallo stesso;
 - aver lavorato o aver rivestito cariche di amministratore all'interno del soggetto partecipante, ovvero di società, enti o associazioni, anche non riconosciute, direttamente controllate dallo stesso nei 24 mesi antecedenti al presente affidamento diretto;
 - esercizio da parte di parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente di attività politiche, professionali, economiche o finanziarie che li pongano in contatti frequenti con il soggetto affidatario o coinvolgimento degli stessi nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti;
 - essere titolare di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento economico (diritti d'autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, etc.) su prodotti o quote del soggetto partecipante
 - o affini che operino nel settore merceologico di interesse dell'affidamento;
 - esistenza di cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi tra il soggetto partecipante e soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di società, enti o associazioni, anche non riconosciute, direttamente controllate dallo stesso;
 - ricezione di omaggi dal soggetto affidatario di importo ritenuto non modico, superiore a 100 (cento) euro, nei 12 mesi antecedenti all'avvio della procedura di affidamento.
- di impegnarsi a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;

- di autorizzare la pubblicazione dei presenti dati personali sul sito istituzionale dell'Amministrazione di appartenenza;
- che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis L. 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del D.lgs 165/2001 e dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D.lgs. 33/2013.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Reggio Emilia 10/03/2026

La Dirigente
Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici
F.to Ing. Ilenia Incerti

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 294 del 25/03/2026.

Reggio Emilia, li 25/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA